

CONTO CORRENTE E SERVIZI DI PAGAMENTO DISPOSIZIONI CONTRATTUALI PER I CONSUMATORI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

A.	IL RAPPORTO BANCA-CLIENTE	1
B.	I SERVIZI BANCARI	5

SEZIONE II - DISPOSIZIONI SPECIALI: I SINGOLI SERVIZI

A.	SI CONTO! CORRENTE.....	7
B.	I SERVIZI DI PAGAMENTO	8
C.	IL RILASCIO DI CARTA DI DEBITO.....	10

SEZIONE III - GLOSSARIO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

A. IL RAPPORTO BANCA-CLIENTE

1. Da cosa è regolato il rapporto Banca - Cliente

- 1.1 Il rapporto è regolato dal Contratto e dalla legge italiana.
- 1.2 Il Contratto è composto:
- dalla Proposta d'Apertura di riferimento;
 - dalle presenti Disposizioni Contrattuali;
 - dal/i Foglio/i Informativo/i di riferimento che costituisce/costituiscono il frontespizio del Contratto o, ove necessario, in alternativa al/i foglio/i informativo/i di riferimento dal/i Documento/i di Sintesi.
- 1.3 Il Contratto si perfeziona nel momento in cui la Banca accetta la Proposta d'Apertura del Cliente. Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento copia del Contratto e del/i documenti di sintesi aggiornati. In caso di contratti sottoscritti con tecniche di comunicazione a distanza, il Contratto è sottoscritto dal Cliente mediante apposizione di firma digitale tramite Internet utilizzando la modulistica resa disponibile in un'apposita sezione riservata del portale di attivazione del sito Internet www.bancasistema.it. In proposito, il Cliente dichiara che il proprio apparecchio informatico (personal computer o altro) permette la stampa o il salvataggio su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme dei documenti resi fruibili dalla Banca, per tutta la durata del rapporto;
- 1.4 Le Disposizioni Contrattuali sono suddivise in Disposizioni Generali e Disposizioni Speciali.
Le Disposizioni Generali disciplinano, in via generale, il rapporto tra la Banca e il Cliente e si applicano a tutti i Servizi.
Le Disposizioni Speciali sono integrate, in relazione agli specifici Servizi, dalle Disposizioni Speciali, le quali prevalgono sulle Disposizioni Generali in caso di contrasto. Le Disposizioni Speciali relative a un Servizio, ove compatibili, si applicano anche agli altri Servizi.
- 1.5 Le condizioni economiche sono quelle contenute nel/i Foglio/i Informativo/i, così come successivamente modificate e comunicate al Cliente, secondo quanto previsto dall'articolo 6 dalle presenti Disposizioni Contrattuali; ovvero, in presenza del/i Documento/i di Sintesi, le condizioni economiche sono quelle contenute nel/i Documento/i di Sintesi medesimo/i che costituisce/costituiscono il frontespizio del Contratto così come successivamente modificate e comunicate al Cliente, secondo quanto previsto dall'articolo 6 dalle presenti Disposizioni Contrattuali.
- 1.6 I Fogli Informativi di riferimento sono quelli pubblicati sul Sito Internet così denominati:
- Foglio Informativo Conto Corrente per i Consumatori (il **Foglio Informativo Conto Corrente Consumatore**);
 - Foglio Informativo Bonifici (il **Foglio Informativo Bonifici**);
 - Foglio Informativo *Internet Banking* (il **Foglio Informativo I. B.**).
- Il Foglio Informativo Bonifici e il Foglio Informativo I. B., unitamente ai Fogli Informativi relativi ai nuovi servizi di volta in volta offerti dalla Banca, sono raccolti nel Fascicolo Informativo.
- 1.7 I documenti di sintesi sono i seguenti che, in alternativa al Foglio Informativo Conto Corrente Consumatore e al Fascicolo Informativo, costituiscono il frontespizio del Contratto, così denominati:
- Documento di Sintesi Conto Corrente per i Consumatori (il **Documento di Sintesi Conto Corrente Consumatori**);
 - Documento di Sintesi Bonifici (il **Documento di Sintesi Bonifici**);
 - Documento di Sintesi *Internet Banking* (il **Documento di Sintesi I.B.**).
- 1.8 In deroga a quanto indicato al precedente articolo 1.6, nel caso in cui il Contratto sia concluso tramite promotori, i Fogli Informativi di riferimento sono quelli pubblicati sul Sito Internet nell'area della trasparenza riservata ai contratti conclusi a mezzo promotori, di seguito elencati:
- Il Foglio Informativo Conto Corrente per i Consumatori - Canale di distribuzione: promotori finanziari incaricati da intermediari finanziari convenzionati con Banca Sistema S.p.A. (il **Foglio Informativo Conto Corrente Consumatore Promotore**);
 - il Foglio Informativo Bonifici;
 - il Foglio Informativo I. B.
- 1.9 In deroga a quanto indicato al precedente articolo 1.6, in relazione al conto corrente base i Fogli Informativi di riferimento sono quelli pubblicati sul Sito Internet, così denominati:
- Foglio Informativo Conto Corrente di Base per i consumatori;
 - Foglio Informativo Conto Corrente di Base per i pensionati.
- 1.10 In deroga a quanto indicato al precedente articolo 1.6, in relazione al conto corrente offerto ai minori di anni 18, i Fogli Informativi di riferimento sono quelli pubblicati sul Sito Internet, così denominati:
- Foglio Informativo Conto Corrente per i Consumatori 0-18 Anni (il **Foglio Informativo Conto Corrente Consumatori sino ai 18 Anni**);
 - Foglio Informativo Bonifici Conto Corrente 0-18 anni (il **Foglio Informativo Bonifici Consumatori sino ai 18 Anni**);
 - Foglio Informativo *Internet Banking* Conto Corrente 0-18 anni (il **Foglio Informativo I. B. Consumatori sino ai 18 Anni**).
- Il Foglio Informativo Bonifici sino ai 18 Anni e il Foglio Informativo I.B. sino ai 18 Anni, unitamente ai Fogli Informativi relativi ai nuovi servizi di volta in volta offerti dalla Banca, sono raccolti nel Fascicolo Informativo sino ai 18 Anni.

2. Come viene identificato il Cliente dalla Banca

- 2.1 Quando compila la Proposta d'Apertura e per l'intera durata del rapporto, il Cliente è tenuto a fornire sotto la propria responsabilità i dati identificativi e tutte le informazioni necessarie e aggiornate richieste dalla Normativa Antiriciclaggio, nonché dalle procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca, al fine di assicurare la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni.
- 2.2 La Banca potrà, anche successivamente alla conclusione del Contratto, farsi inviare dal Cliente idonea attestazione di quanto in precedenza dichiarato in fase di apertura del rapporto. Il Cliente dovrà tempestivamente comunicare alla Banca ogni cambiamento di indirizzo, anche di posta elettronica, recapito telefonico e ogni variazione delle informazioni precedentemente fornite.
- 2.3 Il Cliente è tenuto a depositare presso la Banca l'originale della propria firma. Per firma depositata si intende quella apposta dal Cliente nello spazio della Proposta d'Apertura dedicato alle firme del Cliente (specimen di firma). Il Cliente e la Banca possono concordare il perfezionamento dei documenti in altre forme consentite dalla legge, quali la firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale, anche denominato CAD).
- 2.4 Il Cliente utilizza, a richiesta della Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente allo specimen di firma depositata, ovvero - previo accordo tra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti disposizioni normative (es. firma elettronica). Quando il Cliente opera presso le filiali, la Banca lo identifica tramite documento di identità in originale e firma autografa.

- 2.5 Quando il Cliente contatta la Banca in via telematica (Sito Internet), la Banca lo identifica con la verifica dei Codici (ed eventualmente dei dati anagrafici), ovvero in base alle modalità di volta in volta a tal proposito previste dalla Normativa Antiriciclaggio.
- 2.6 Ai soggetti non residenti è richiesto obbligatoriamente:
- il passaporto;
 - un domicilio di corrispondenza in Italia;
 - la residenza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea (UE) con l'aggiunta di Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera e Regno Unito.
- 2.7 Il Cliente è tenuto inoltre a comunicare alla Banca tempestivamente l'eventuale acquisizione della qualifica di US Person nonché l'eventuale variazione della propria residenza fiscale.

3. Come si perfeziona il Contratto

- 3.1 Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di accettazione da parte della Banca della Proposta d'Apertura. La Banca comunica la propria accettazione al Cliente dopo:
- aver ricevuto copia del Contratto e dei relativi allegati, debitamente sottoscritti dal Cliente con espressa accettazione delle clausole ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ.;
 - aver identificato il Cliente in conformità alla Normativa Antiriciclaggio;
 - aver verificato che non sussistono motivi ostativi relativi a ordine pubblico o pubblica sicurezza.
- 3.2 Per contratti stipulati con tecniche di comunicazione a distanza, il Contratto si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione da parte della Banca della Proposta di Apertura del Cliente, firmata con firma digitale. Con la sottoscrizione tramite firma digitale della Proposta di Apertura, il Cliente accetta e conferma le Condizioni Generali che regolano il conto corrente e i servizi collegati e del Documento di Sintesi, nell'edizione specificata in calce agli stessi, che la Banca ha fornito al Cliente nell'apposita sezione riservata del portale di attivazione del sito Internet www.bancasistema.it e che il Cliente ha provveduto a salvare su supporto durevole a sua disposizione. Il Documento di Sintesi e le Condizioni generali che regolano il conto corrente e i servizi collegati costituiscono parte integrante del presente modulo.
- 3.3 Il Cliente prende atto e accetta che la sottoscrizione della Proposta di Apertura e il perfezionamento del Contratto avviene con l'utilizzo di firma digitale (firma elettronica avanzata) e prende atto che tale documento informatico, ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale, anche denominato CAD), soddisfa a tutti gli effetti, i requisiti della forma scritta. Il Cliente prende atto e accetta, altresì, che la Banca, in ottemperanza all'obbligo di consegnare al Cliente stesso copia sottoscritta per accettazione del contratto, di cui all'art. 117, comma 1, del Testo Unico Bancario (TUB) e delle relative disposizioni regolamentari, mette a disposizione del Cliente medesimo detta copia nell'apposita sezione riservata del servizio Internet Banking dedicata all'archiviazione documentale. Detta copia può essere salvata e copiata su altro supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme del documento. Conformemente all'art. 67 undecies, comma 3, del Codice del Consumo, il Cliente può richiedere, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, il contratto su supporto cartaceo.
- 3.4 L' accettazione da parte della Banca della Proposta di Apertura consegue all'esito delle verifiche in merito alla completezza e alla correttezza della documentazione e dei dati richiesti, nonché all'esito dell'Adeguata Verifica del Cliente, nel rispetto della normativa antiriciclaggio. La Banca provvederà, in ogni caso, a comunicare per iscritto al Cliente l'eventuale diniego all'indirizzo dallo stesso sopra indicato per la ricezione delle comunicazioni. In caso di accettazione, la Banca mette a disposizione nell'apposita sezione riservata del servizio Internet Banking dedicata all'archiviazione documentale, di cui al comma che precede, la Proposta di Apertura, il Documento di Sintesi, le Condizioni Contrattuali che regolano il conto corrente, l' Informativa sul trattamento dei dati personali e relativo consenso, Informazioni di base sulla protezione dei depositi, Autocertificazione rilasciata ai sensi della normativa FATCA e COMMON REPORTING STANDARD, sottoscritti dalla stessa con firma digitale.
- 3.5 Per contratti stipulati con tecniche di comunicazione a distanza, ai fini della sottoscrizione della Proposta di Apertura, nonché per l'accesso al servizio e all'autorizzazione delle operazioni dispositive, il Cliente viene identificato tramite riconoscimento facciale registrato sul dispositivo mobile del Cliente abilitato alla funzionalità. Il riconoscimento del Dato biometrico apposto dall'Utente avviene sulla base di un programma software gestito da In.Te.S.A., società del gruppo IBM, Certification Authority e Conservatore Accreditato in grado di garantire la conservazione di filmati audio/video nelle modalità richieste da AgID. Tale società conserverà il dato biometrico per un periodo di 20 anni, come da normativa vigente.
- 3.6 Per contratti stipulati con tecniche di comunicazione a distanza, qualora la procedura di riconoscimento prevista al precedente articolo 3.5 non potesse essere completata, l'accettazione da parte della Banca è subordinata alla ricezione di un bonifico effettuato da un altro conto corrente intestato al Cliente e tenuto presso un altro intermediario ove il Cliente sia stato identificato di persona. La Banca potrà chiudere il rapporto se il bonifico non verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della Proposta di Apertura inviata dalla parte della Banca.

4. Quali servizi si attivano con il Contratto

- 4.1 Ove non sia diversamente specificato nella Proposta di Apertura o nei relativi Fogli Informativi, con la Proposta d'Apertura, il Cliente richiede automaticamente l'attivazione dei seguenti Servizi:
- il Conto Corrente;
 - i Servizi di Pagamento (es. RID, MAV).
- 4.2 Salvo quanto previsto dal successivo articolo 4.3, il Cliente, mediante specifica indicazione nella Proposta d'Apertura, può inoltre richiedere i seguenti ulteriori Servizi:
- Rilascio di una Carta di Debito;
 - Servizio di *Internet Banking*.
- 4.3 In deroga a quanto previsto nel precedente articolo 4.2, nel caso di contratti stipulati con tecniche di comunicazione a distanza ovvero tramite il Sito Internet, il Servizio di *Internet Banking* è automaticamente attivato con l'apertura del Conto Corrente.
- 4.4 Il Cliente ha sempre la possibilità di richiedere in un momento successivo alla conclusione del Contratto, l'attivazione dei Servizi aggiuntivi volta per volta messi a disposizione dalla Banca e ha altresì diritto di richiedere l'emissione di moduli assegni in presenza dei requisiti di cui al Foglio Informativo.
- 4.5 La Banca può, a propria discrezione, non accettare la Proposta d'Apertura o rifiutare la richiesta di attivazione di uno o più Servizi e accettare e/o mantenere valido il Contratto unicamente con riferimento al rapporto di Conto Corrente e agli altri Servizi.

5. Quante possono essere le parti del rapporto

- 5.1 Il rapporto con la Banca inerente alla prestazione dei Servizi può essere cointestato a più persone, fino ad un massimo di 5 (cinque).
- 5.2 L'intestazione del rapporto non può essere modificata. Se il Cliente desidera aggiungere e/o escludere un cointestatario deve aprire un nuovo rapporto e firmare un nuovo Contratto.
- 5.3 Ogni cointestatario ha piena facoltà di compiere separatamente tutte le operazioni a valere sul rapporto. La Banca è libera da ogni responsabilità nei confronti di entrambi i cointestatari se ha operato in base alle istruzioni fornite anche da uno solo di essi.
- 5.4 I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che dovessero sorgere, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
- 5.5 Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, e in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte - anche in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
- 5.6 La completa estinzione del rapporto può essere richiesta da uno solo dei cointestatari, senza che la Banca sia tenuta a darne comunicazione agli altri cointestatari.
- 5.7 Se decede uno dei cointestatari, l'altro conserva il diritto di disporre del rapporto e nel contempo acquistano lo stesso diritto anche gli eredi del defunto, che lo eserciteranno congiuntamente.
- 5.8 Se uno dei cointestatari diviene incapace di agire, l'altro conserva il diritto di disporre del rapporto e nel contempo lo acquista anche il legale rappresentante dell'incapace.
- 5.9 In entrambi i casi, la Banca richiede il concorso di tutte le persone legittimate a disporre del rapporto se una di esse si oppone con lettera raccomandata alle disposizioni impartite dall'altra prima della loro esecuzione.
- 5.10 Ogni cointestatario è responsabile nei confronti della Banca della custodia e del corretto utilizzo dei Codici a lui assegnati, fermo restando che in ogni caso le operazioni effettuate con l'utilizzo dei predetti Codici saranno imputate a tutti i cointestatari del conto in via solidale tra loro.
- 5.11 Quando uno dei cointestatari si oppone ad un'operazione o disposizione richiesta dall'altro cointestatario, non ancora eseguita, dandone comunicazione per iscritto alla Banca, la Banca medesima potrà eseguire quanto disposto solo con il concorso di tutti i cointestatari. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non ne ha ricevuto la relativa comunicazione e non è trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

6. Modifiche unilaterali delle condizioni del Contratto e proposte di modifica relative ai Servizi di Pagamento

- 6.1 Le Parti convengono che, per i contratti a tempo indeterminato e qualora sussista una giusta causa **la Banca può modificare unilateralmente in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le condizioni contrattuali** di cui al presente Contratto anche quelle che disciplinano i singoli Servizi e i Servizi di Pagamento e le Condizioni Economiche (ivi incluse a titolo esemplificativo, quelle relative ai tassi di interesse e ai prezzi) nonché in relazione, ai Servizi di Pagamento, le informazioni fornite al Cliente (ai sensi dell'art. 126- quater, comma 1, lett. a) del TUB) relative al Servizio di Pagamento medesimo. In relazione ai Servizi di Pagamento, le Parti convengono che, la Banca può disciplinare e offrire nuovi Servizi di Pagamento.
- 6.2 Le Parti convengono che, nel caso in cui i singoli Servizi siano disciplinati da contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato (ovvero da contratti a tempo determinato quali ad esempio l'apertura di credito a tempo determinato), la Banca, qualora sussista una giusta causa, può modificare unilateralmente

le condizioni contrattuali e le Condizioni Economiche che disciplinano i singoli Servizi nonché i Servizi di Pagamento ad eccezione dei tassi di interesse che non potranno essere modificati.

- 6.3 Nei casi di cui a precedenti articoli 6.1, 6.2, e 6.3, **la Banca comunica al Cliente, con un preavviso minimo di due mesi, le modifiche unilaterali** al Contratto mediante una comunicazione contenente in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto" inviata in forma scritta o su altro Supporto Durevole o in forma cartacea preventivamente accettata dal Cliente. Il Cliente che al momento di apertura del rapporto, o in un momento successivo, sceglie di ricevere le comunicazioni in forma cartacea secondo quanto previsto dall'articolo 8.3.1 delle presenti Disposizioni Contrattuali, accetta che le modifiche unilaterali siano comunicate al Cliente medesimo, tramite tale modalità.
- 6.4 **Le modifiche** alle condizioni contrattuali e alle Condizioni Economiche del Contratto di Conto Corrente e dei Servizi diversi dai Servizi di Pagamento **si intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione di cui al precedente articolo 6.3, qualora il Cliente non receda**, senza spese, dal Contratto ovvero dal singolo Servizio, qualora ciò sia possibile, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche comunicate. Nel caso di recesso, il Cliente ha il diritto di ottenere, in fase di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- 6.5 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6.3, in relazione ai Servizi di Pagamento, **le modifiche** alla relativa sezione del Contratto e/o delle relative condizioni e informazioni fornite dalla Banca (ai sensi dell'art. 126- quater, comma 1, lett. a) del TUB) **si ritengono accettate da parte del Cliente in assenza di un espresso rifiuto** entro la data prevista per la loro applicazione; la comunicazione contenente la proposta di modifica di cui al precedente articolo 6.3, specifica che, in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il Cliente può recedere immediatamente e senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica stessa. Resta ferma l'applicazione dell'art. 118 del TUB per le condizioni del Conto Corrente non riferibili ai Servizi di Pagamento.
- 6.6 In relazione ai Servizi di Pagamento, nel caso in cui il tasso di interesse o di cambio sia stato fissato in modo variabile e determinato in relazione ad un indice di riferimento, le modifiche del tasso di interesse in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso e la Banca si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di interesse in senso sfavorevole al Cliente quando la modifica del tasso di interesse o di cambio dipende esclusivamente dalla variazione dell'indice di riferimento convenuto nel Contratto, informando tempestivamente il Cliente della variazione.
- 6.7 In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'Indice/Tasso di Interesse di riferimento previsto in questo Contratto ("Indice"), si applicheranno le previsioni di cui al piano previsto per l'Indice dall'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 (Piano di Sostituzione) - sezione: Indice alternativo in caso di cessazione o variazione sostanziale dell'indice -, pubblicato sul sito internet della Banca, al quale si rinvia. Ai sensi dell'art. 118 - bis del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) la Banca provvede, entro trenta giorni, a dare notizia della variazione sostanziale (quale, ad esempio, la variazione a seguito della quale l'indice viene considerato non più rappresentativo) o della cessazione dell'indice di riferimento mediante comunicazione in forma scritta o su altro supporto durevole; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, all'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.
- 6.8 Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca a cedere il Contratto, i diritti e gli obblighi da esso scaturenti ad altra banca in caso di cessione di rapporti giuridici in blocco così come previsto e regolamentato dall'articolo 58 TUB.
- 6.9 Ai sensi di legge, le comunicazioni di cui al presente articolo relative alle modifiche unilaterali sono sempre gratuite per il Cliente.

7. Quanto dura il Contratto e come può essere interrotto

- 7.1 Salvo quanto diversamente previsto per i singoli Servizi, il Contratto è a tempo indeterminato.
- 7.2 In ogni caso, nei contratti stipulati a distanza, il Cliente ha il diritto di recedere, senza penali, senza spese e senza dover indicare il motivo, nel termine di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla sede della Banca o al diverso indirizzo successivamente comunicato dalla stessa. Il Cliente che prima del recesso ha usufruito dei Servizi previsti dal Contratto, è tenuto a pagare le spese relative ad essi, se li aveva espressamente richiesti, secondo quanto indicato nelle Condizioni Economiche.
- 7.3 Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal Contratto, o da un singolo Servizio, salvo che lo stesso sia a tempo determinato, senza penalità e senza spese, dandone comunicazione alla Banca per iscritto. Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione. Il Cliente, quando recede dal Contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti precedentemente al recesso - comunicare alla Banca un termine di efficacia del recesso diverso.
- 7.4 Il Cliente può recedere in ogni momento da singoli Servizi di Pagamento, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione alla Banca per iscritto.
- 7.5 Nel corso del rapporto la Banca può richiedere al Cliente l'aggiornamento delle informazioni (anagrafiche o meno) assunte al momento del perfezionamento del Contratto: nel caso in cui il Cliente non dovesse adempiere a tale richiesta nei tempi di volta in volta stabiliti dalla Banca, la Banca procede alla chiusura del rapporto e alla restituzione delle eventuali somme a disposizione del Cliente (mediante bonifico effettuato su un conto corrente indicato dal Cliente).
- 7.6 La **Banca** può recedere in qualsiasi momento dal Contratto, da ciascun Servizio o da ciascun Servizio di Pagamento **con un preavviso di almeno 2 (due) mesi** e senza alcun onere per il Cliente, dandone comunicazione al Cliente medesimo in forma scritta, con lettera raccomandata a.r. ovvero con messaggio inviato a mezzo di posta elettronica certificata.
- 7.7 Il Cliente, ai fini del recesso di cui ai precedenti comma, deve inviare apposita lettera raccomandata a.r. alla sede legale della Banca o al diverso indirizzo successivamente comunicato dalla stessa ovvero recarsi in filiale.
- 7.8 Il Cliente può recedere dal Contratto o da alcuni Servizi di Pagamento (bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e addebiti diretti ricorrenti) anche attivando il Servizio di Trasferimento con chiusura del conto di origine, ai sensi della legge 24 marzo 2015, n. 33 sul trasferimento dei servizi di pagamento, mediante comunicazione scritta inviata alla Banca tramite un'altra banca presso cui intende trasferire il saldo del conto di cui chiede la chiusura. In tal caso, in deroga a quanto previsto all'articolo 7.16, la chiusura del conto avviene secondo le norme stabilite dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 sul trasferimento dei servizi di pagamento.
- 7.9 Se la Banca recede dal Contratto, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal Cliente dopo che il recesso è divenuto operante sulla base della propria comunicazione di cui al presente articolo.
- 7.10 Se il Cliente recede dal Contratto, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal Cliente quando riceve la comunicazione di recesso e prima che il recesso è divenuto operante sulla base della comunicazione di cui al presente articolo.
- 7.11 La Banca può recedere dal Contratto e/o dai singoli Servizi, inclusi i Servizi di Pagamento, senza preavviso in presenza di una giusta causa.
- 7.12 Il recesso dal rapporto di Conto Corrente comporta automaticamente la chiusura del Conto Corrente e di tutti gli altri Servizi inclusi i Servizi di Pagamento. Salvo diversa volontà delle Parti o diversamente disposto nel Contratto, l'eventuale recesso da parte della Banca o del Cliente da uno specifico Servizio o da un Servizio di Pagamento non implica il recesso da tutti gli altri Servizi a meno che non siano tra di loro interdipendenti. Il recesso da un Servizio o da un Servizio di Pagamento comporta l'automatico recesso dai Servizi e dai Servizi di Pagamento accessori ad esso/i o funzionalmente e indissolubilmente collegati al Servizio/i oggetto del recesso. Il Cliente potrà continuare a utilizzare i Servizi diversi da questi ultimi.
- 7.13 In ogni caso, il Conto Corrente potrà essere chiuso dalla Banca solo dopo l'avvenuta liquidazione di tutte le operazioni pendenti al momento in cui il recesso è divenuto efficace, incluso il previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, inclusi il pagamento dell'imposta di bollo di cui alle Condizioni Economiche.
- 7.14 Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi e dei Servizi di Pagamento successivamente alla cessazione del rapporto.
- 7.15 In caso di recesso di una delle Parti, le spese fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, le medesime vengono rimborsate in maniera proporzionale.
- 7.16 Salvo quanto previsto dall'articolo 7.8, i tempi massimi di chiusura, in caso di recesso del Cliente, sono pari a 45 giorni.

8. Come comunicano la Banca e il Cliente

- 8.1 Tutte le comunicazioni tra la Banca e il Cliente avvengono in lingua italiana.
- 8.2 **Comunicazioni del Cliente alla Banca**
La Banca mette a disposizione del Cliente un Servizio Clienti, eventualmente avvalendosi di società terze specializzate, attraverso le quali possono essere richieste informazioni relative ai Servizi offerti.
Il Cliente invia le proprie comunicazioni a Banca Sistema S.p.A., Largo Augusto 1/A angolo Via Verziere 13, 20122 Milano oppure a info@bancasistema.it. Tali comunicazioni sono effettuate a rischio del Cliente, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione e sono opponibili alla Banca solo quando giunte a destinazione.
- 8.3 **Comunicazioni periodiche della Banca**
8.3.1 Il Cliente in qualsiasi momento può acquisire su Supporto Durevole la propria situazione contabile aggiornata recandosi nelle filiali della Banca e, se ha attivato il Servizio di **Internet Banking**, il Cliente può, in ogni momento, consultare o acquisire su Supporto Durevole la propria situazione contabile collegandosi alla propria area riservata sul Sito Internet.
8.3.2 Fermo restando quanto precede, la Banca, fornisce al Cliente per iscritto, in forma telematica, su supporto durevole, o su espressa richiesta in formato cartaceo, alla scadenza del Contratto, e almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate.

- 8.3.3 Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8.2.4, la Comunicazione Periodica è effettuata, almeno una volta all'anno, e comunque entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura periodica, - secondo quanto previsto al successivo articolo 8.3.2 - mediante invio al Cliente in formato cartaceo su espressa richiesta, ovvero messa a disposizione nell'area riservata del Cliente presente sul Sito Internet da parte della Banca:
- dell'estratto conto che riporta informazioni di dettaglio sull'andamento del rapporto; e
 - del/i documento/i di sintesi, ciascuno di essi datato e progressivamente numerato; tale/i documento/i di sintesi aggiorna/aggiornano i rispettivi documento/i di sintesi unito/i al Contratto e riportano ciascuno le Condizioni Economiche in vigore dei relativi Servizi evidenziando le condizioni modificate rispetto alla precedente comunicazione.
- 8.3.4 Qualora le Condizioni Economiche in vigore non siano mutate rispetto alla precedente Comunicazione Periodica, la Banca potrà omettere di inviare i rispettivi documenti di sintesi fermo restando:
- che in qualsiasi momento del rapporto il Cliente ha diritto di ottenere gratuitamente dalla Banca la copia del Documento di Sintesi del Conto Corrente, del Documento di Sintesi Bonifici, del Documento di Sintesi I. B., e dei documenti di sintesi relativi ai nuovi servizi di volta in volta messi a disposizione dalla Banca, aggiornati con le Condizioni Economiche in vigore: in tal caso, la Banca provvederà all'invio tempestivo del/i documento/i di sintesi; e
 - che, in caso di regime di comunicazioni in forma telematica, il Cliente potrà in ogni momento prelevare: il Documento di Sintesi Conto Corrente, il Documento di Sintesi Bonifici, il Documento di Sintesi I. B., e i documenti di sintesi relativi ai nuovi servizi di volta in volta messi a disposizione dalla Banca, aggiornati nella propria area riservata del Sito Internet ovvero il Cliente avrà il diritto di richiedere alla Banca l'invio di copia dei medesimi e, in tal caso, la Banca sarà tenuta ad inviarli tempestivamente, L'invio avverrà a mezzo di posta elettronica.
- 8.3.5 Nel caso in cui il Cliente abbia attivato il Servizio di **Internet Banking**, la Banca metterà in ogni caso gratuitamente a disposizione del Cliente le Comunicazioni Periodiche sull'area riservata del Sito Internet, consentendone il salvataggio su Supporto Durevole.
- 8.3.6 Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, le Comunicazioni Periodiche (e pertanto gli elementi ivi indicati) si intendono tacitamente approvate decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima. In caso di errori di scritturazione o di calcolo, compresi indebiti addebitamenti, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigerne la rettifica e l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati o omessi entro il termine di dieci anni dalla data di ricevimento della comunicazione periodica. Anche la Banca, per le stesse ragioni ed entro il medesimo termine, può esigere quanto dovute, compresi indebiti accreditamenti, e può effettuare l'addebito in conto. Nel caso di scelta da parte del Cliente di invio delle Comunicazioni Periodiche in forma telematica, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.3.2, i termini per la contestazione scritta decorrono dalla ricezione della Comunicazione Periodica, intesa quale disponibilità della Comunicazione Periodica sull'area riservata del Cliente nel Sito Internet.
- 8.3.7 Le modalità di invio delle Comunicazioni Periodiche sono indicate al successivo articolo 8.3.2 e i relativi costi sono specificati nel Documento di Sintesi Conto Corrente.
- 8.3.8 Le Comunicazioni Periodiche sono inviate con periodicità annuale salvo che il Cliente richieda una periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
- 8.4 **Modalità di invio delle comunicazioni al Cliente ed elezione di domicilio**
- 8.4.1 Salvo diversa scelta da parte del Cliente, le comunicazioni da parte della Banca, ivi incluse le comunicazioni aventi ad oggetto le modifiche unilaterali e - fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8.3.2 - le Comunicazioni Periodiche, verranno inviate tramite strumenti telematici quali posta elettronica e posta elettronica certificata - agli indirizzi di posta elettronica o posta elettronica certificata indicati dal Cliente nella Proposta di Apertura nel riquadro "Contatti" nel box "Dati Identificativi e Anagrafici Primo Intestatario" o a quelli successivamente comunicati; ovvero pubblicazione e messa a disposizione delle comunicazioni nell'area riservata del Cliente sul Sito Internet. Il Cliente può in qualunque momento modificare la modalità di invio delle comunicazioni inviando una richiesta a info@bancasistema.it.
- 8.4.2 Il Cliente può scegliere di ricevere le Comunicazioni Periodiche, le comunicazioni aventi ad oggetto le modifiche unilaterali le altre comunicazioni da parte della Banca in forma cartacea, all'indirizzo indicato nel riquadro "Indirizzo di Corrispondenza" nel box "Dati Identificativi e Anagrafici Primo Intestatario" scelto dal Cliente nella Proposta di Apertura o all'indirizzo successivamente comunicato. Il Cliente può in qualunque momento modificare la modalità di invio delle comunicazioni, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del Servizio.
- 8.4.3 In caso di Contratto concluso con tecniche di comunicazione a distanza le comunicazioni da parte della Banca, le comunicazioni aventi ad oggetto le modifiche unilaterali e le Comunicazioni Periodiche verranno inviate esclusivamente in forma telematica, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del Servizio.
- 8.4.4 Salvo che la legge, il Contratto o la natura del Servizio richieda una modalità differente, la Banca invia al Cliente le altre comunicazioni (a titolo esemplificativo, lettere, eventuali notifiche e qualsiasi altra dichiarazione della Banca) in forma telematica o in forma cartacea, ove espressamente prescelto ai sensi dell'articolo 8.3.2.
- 8.4.5 Quando il rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate dalla Banca (salvo diverse istruzioni scritte) ad uno solo dei cointestatari all'indirizzo mail o PEC o di corrispondenza cartacea indicato nella Proposta di Apertura e le comunicazioni inviate ad uno solo dei cointestatari sono operanti a tutti gli effetti nei confronti degli altri.
- 8.4.6 Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca, al momento dell'apertura del rapporto, il proprio indirizzo di corrispondenza, e in particolare: indirizzo fisico (il domicilio), l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta elettronica certificata, se esistente, ai quali intende ricevere le comunicazioni ed è altresì tenuto a comunicare per iscritto alla Banca ogni modificazione dei medesimi. Ove il Cliente abbia indicato un indirizzo PEC, il domicilio del Cliente si intenderà eletto al predetto indirizzo di posta elettronica certificata.
- 8.4.7 Il Cliente specificatamente elegge il proprio domicilio ai fini del presente Contratto nel luogo indicato nel riquadro "Indirizzo di Corrispondenza" salvo diversa comunicazione o volontà del Cliente e fermo restando che l'elezione di domicilio non avrà luogo qualora il luogo ivi indicato coincida con la residenza/sede del Cliente. Nel caso di rapporto cointestato a più soggetti, i Clienti cointestatari specificatamente eleggono il proprio domicilio ai fini del presente Contratto nel luogo indicato nel riquadro "Indirizzo di Corrispondenza" salvo diversa comunicazione o volontà dei medesimi. Ove il Cliente abbia indicato un indirizzo PEC, il domicilio del Cliente si intenderà eletto al predetto indirizzo di posta elettronica certificata.
- 8.4.8 Le spese per le comunicazioni e per le Comunicazioni Periodiche sono indicate nel Foglio Informativo tempo per tempo vigente, ovvero nel documento di sintesi che costituisce il frontespizio del Contratto; fermo restando che l'invio delle le Comunicazioni Periodiche è gratuito per il Cliente che sceglie il regime di invio in forma telematica.
- 8.5 **Obblighi di riservatezza**
- La Banca adotta opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito della prestazione del Servizio. Tuttavia la Banca non sarà responsabile per la perdita, l'alterazione o la diffusione non intenzionale di informazioni trasmesse nell'ambito del Servizio, qualora ascrivibili a difetti di funzionamento del Servizio stesso non imputabili alla Banca o dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.
- 8.6 **Richiesta di documentazione relativa a singole operazioni**
- Salvo che la legge disponga altrimenti, il Cliente o colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

9. Come si deve comportare la Banca con il Cliente

Nei rapporti con il Cliente, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale e alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 Cod. Civ.

La Banca osserva, inoltre, le norme dettate dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni di attuazione ed è soggetta alla vigilanza e ai controlli della Banca d'Italia, Via Nazionale 91, 00184 - Roma.

10. In quali casi la Banca non è responsabile

La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da caso fortuito o da cause a essa non imputabili (es. malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti o non funzionamento degli impianti telefonici, telematici o elettrici, scioperi del proprio personale, irregolarità dei titoli, indicazioni erronee o contraddittorie del Cliente, disservizi imputabili al servizio postale o a corrieri autorizzati, fatti od omissioni imputabili a soggetti terzi), da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza, nonché qualora abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

11. Cosa succede se il Cliente non rispetta il Contratto

11.1 Garanzie

Il Cliente riconosce espressamente che le somme e i crediti del Cliente nascenti dal Conto Corrente e comunque dagli altri rapporti intrattenuti dallo stesso con la Banca, fungono da rapporto di provvista per tutti i Servizi svolti e le operazioni effettuate dalla Banca e sono vincolati a garanzia per tutta la durata del Contratto per la soddisfazione di ogni e qualsivoglia ragione creditoria della Banca.

11.2 Diritto di ritenzione e di Compensazione

- 11.2.1 La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale e personale, ha diritto di pegno e diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che sono comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengono ad essa successivamente. Il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sono esercitati su titoli o valori o su una loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso lo stesso Cliente.
- 11.2.2 Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie fornite o mancata prestazione di quelle promesse, non corrispondenza al vero dei dati e delle informazioni fornite dal Cliente, irreperibilità o stato di detenzione del Cliente, sconfinamenti non autorizzati) o comunque al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima può pretendere l'adempimento di tutte le obbligazioni immediatamente e valersi della compensazione anche se i crediti non sono liquidi ed esigibili e anche se il credito del Cliente deriva da rapporti di mandato.
- 11.2.3 Resta fermo che l'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno, è comunicata prontamente dalla Banca al Cliente, anche per via telefonica o telematica. La facoltà di compensazione prevista nel presente comma è esclusa, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso e salvi i casi previsti dalla legge. Per consentire l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, il Cliente autorizza la Banca a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività di propria pertinenza, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strumenti finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca.
- 11.2.4 La Banca può altresì accreditare o addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti bancari e finanziari intercorrenti con il Cliente sui conti di quest'ultimo, anche contestati, e indipendentemente dall'esistenza di un saldo attivo. Allo stesso modo la Banca può stornare di propria iniziativa le registrazioni effettuate per errore; il Cliente può chiederne la giustificazione.
- 11.2.5 Se la Banca sostiene spese di qualunque genere per pignoramenti o sequestri sulle attività del Cliente, il Cliente si fa carico interamente delle stesse, anche se tali spese non possono essere recuperate da chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
- 11.2.6 La Banca è sin d'ora autorizzata a prelevare e/o trattenere, dalle disponibilità liquide sui conti del Cliente, le somme necessarie al pagamento delle spese e degli oneri, ivi incluso il pagamento dell'imposta di bollo, di cui alle Condizioni Economiche.

11.3 Risoluzione del Contratto

- 11.3.1 La Banca può risolvere il Contratto, a norma dell'articolo 1456 cod. civ., se il Cliente:
- non si attiene alle limitazioni tecnico-operative imposte dalla Banca in relazione ai Servizi, inclusi i Servizi di Pagamento;
 - non corrisponde alla Banca le commissioni e le spese dovute in relazione ai Servizi e inclusi i Servizi di Pagamento;
 - ha fornito alla Banca informazioni non veritiere.
- 11.3.2 La risoluzione ha effetto dal momento in cui la Banca comunica al Cliente, per iscritto, che intende avvalersi della presente clausola.
- 11.3.3 In ogni caso di risoluzione del Contratto, la Banca può sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.

11.4 Imputazione dei pagamenti

Qualora abbia più impegni nei confronti della Banca, nel momento del pagamento il Cliente può dichiarare quale impegno intende soddisfare. In mancanza di questa dichiarazione, la Banca imputa i pagamenti come previsto dalla legge (in primo luogo al debito scaduto).

12. Come si risolvono le contestazioni tra la Banca e il Cliente

12.1 Soluzioni stragiudiziali

- 12.1.1 Il Cliente può contestare l'operato della Banca rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca, inviando una comunicazione per posta ordinaria a Banca Sistema Largo Augusto 1/A, ang. via Verziere 13, 20122 Milano; fax 02 7209 3979, Ufficio Reclami ovvero in via telematica con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica (reclami@bancasistema.it) o posta elettronica certificata: (banca sistema@legalmail.it), in conformità alla procedura per la gestione dei reclami disponibile sul Sito Internet (www.bancasistema.it). La Banca deve rispondere entro 60 giorni.
- 12.1.2 Qualora la contestazione abbia ad oggetto i Servizi di Pagamento, la Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 Giornate Operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 Giornate Operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni, ovvero il diverso termine tempo per tempo previsto.
- 12.1.3 Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nei termini di cui agli articoli 12.1.1 e 12.1.2 che precedono, la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi:
- all'Arbitro Bancario Finanziario, se la controversia non supera il valore di Euro 100.000, utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso la Banca. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la "Guida Pratica - Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile sul Sito Internet (www.bancasistema.it), nella sezione dedicata alla Trasparenza; ovvero
 - al Conciliatore Bancario Finanziario, per l'attivazione di un procedimento di mediazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR-, utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it. È possibile, inoltre, consultare il "Regolamento di procedura per la mediazione" dell'Organismo di Conciliazione Bancaria disponibile sul sito internet www.bancasistema.it, nella sezione dedicata alla Trasparenza.
- 12.1.4 Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, s.m.i., qualora il Cliente o la Banca intendano rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, gli stessi devono preliminarmente, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale:
- esperire il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128 *bis* del TUB presso l'Arbitro Bancario Finanziario sopra specificato; ovvero
 - esperire, nei termini previsti dalla normativa vigente, il procedimento di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, (www.conciliatorebancario.it) ovvero presso un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

12.2 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto tra il Cliente e la Banca non risolta attraverso modalità stragiudiziali, è competente il foro della residenza del Cliente o del suo domicilio eletto.

B. I SERVIZI BANCARI

13. Come può utilizzare i servizi il Cliente

13.1 Canali disponibili: le filiali e il Sito Internet

Il Cliente può effettuare operazioni di interrogazione e di disposizione alternativamente attraverso:

- le filiali presenti sul territorio italiano;
- nel caso sia attivo il Servizio di *Internet Banking* (il Servizio di *Internet Banking*), con accesso alla propria area riservata sul sito www.bancasistema.it (il Sito Internet);
- secondo specifici canali eventualmente previsti per singoli Servizi o per i Servizi di Pagamento.

In aggiunta alle filiali della Banca, al Sito Internet e alle modalità eventualmente specificate per ogni singolo Servizio, la Banca può consentire, previa stipula di apposite convenzioni, che il Cliente effettui presso altri intermediari abilitati: (i) operazioni di versamento e prelievamento, nei limiti consentiti dalla Banca, contabilizzate sul Conto Corrente presso la Banca; (ii) operazioni di carattere amministrativo quale, a titolo esemplificativo, il ritiro di moduli di assegni.

La Banca comunica ai Clienti gli intermediari abilitati convenzionati, le istruzioni tecnico-operative, comprese le eventuali limitazioni, nonché le Condizioni Economiche applicate all'operatività tramite gli intermediari abilitati convenzionati nonché l'eventuale temporanea sospensione o la cessazione dell'efficacia delle convenzioni con gli intermediari abilitati.

13.2 Offerta dei Servizi tramite le filiali

Il Cliente può accedere ai Servizi e impartire ordini di pagamento mostrando un documento di identità valido e la propria firma autografa corrispondente allo specimen di firma apposto nella Proposta d'Apertura.

13.3 Offerta dei Servizi tramite il Servizio di Internet Banking

13.3.1 Il Servizio di Internet Banking

Il Servizio di *Internet Banking* consente al Cliente di effettuare le operazioni di interrogazione e di disposizione sul rapporto di Conto Corrente, secondo quanto reso disponibile dalla Banca tramite il Sito Internet.

La Banca ha la più ampia facoltà di modificare e introdurre il Servizio di *Internet Banking* per tutti o soltanto per alcuni dei Servizi offerti al Cliente. L'indicazione dei servizi disponibili è prevista nei Fogli Informativi ove sono disciplinati i relativi servizi.

13.3.2 Modalità di utilizzo del Servizio di Internet Banking

Per accedere al Servizio di *Internet Banking*, il Cliente dovrà utilizzare un personal computer o altri dispositivi indicati dalla Banca (quali, ad esempio, smart phone o tablet ecc.) di cui abbia la legittima disponibilità e aventi la connessione internet e dovrà collegarsi al Sito Internet della Banca.

13.3.3 Codice Identificativo, Codice PIN e Password

La Banca fornisce al Cliente il Codice Identificativo (User-ID) e il Codice PIN, inviandoli o consegnandoli separatamente. Per Codice Identificativo, si intende un codice personale, che consente l'identificazione del Cliente da parte della Banca. Il Codice Identificativo è conosciuto dalla Banca, il Codice PIN è contenuto in una busta chiusa ed è conosciuto solo dal Cliente. In caso di contestazione, i Codici saranno trasmessi al primo intestatario all'indirizzo di corrispondenza indicato nella Proposta di Apertura o successivamente comunicato alla Banca.

Il Cliente effettuerà il primo accesso alla propria area riservata sul Sito Internet utilizzando il Codice Identificativo e il Codice PIN e al primo accesso sarà tenuto ad impostare

un codice alfanumerico (la *Password*). Il Cliente potrà variare la Password in ogni momento a sua discrezione (il Codice Identificativo, il PIN e la Password, ovvero il Codice Identificativo e la Password, unitamente i Codici). In caso di richiesta del Cliente di reset della Password, la Banca provvederà all'invio di un nuovo Codice PIN tramite SMS (short message service) sul telefono cellulare associato al rapporto del Cliente ovvero tramite consegna o invio di una busta chiusa all'indirizzo del Cliente, attraverso il quale il Cliente potrà impostare una nuova Password.

Per gli accessi all'area riservata del Cliente sul Sito Internet successivi al primo accesso, il Cliente utilizzerà il Codice Identificativo e la propria Password.

L'utilizzo del Codice Identificativo e della Password costituisce prova unica e sufficiente dell'avvenuta identificazione del Cliente quale legittimo utilizzatore del servizio.

Per impartire ordini di pagamento e accedere ai Servizi resi disponibili dalla Banca sul Servizio di *Internet Banking*, il Cliente dovrà utilizzare il Codice Identificativo, la Password e il sistema di sicurezza denominato "secure call". In base a tale sistema il Cliente, una volta predisposta l'operazione di pagamento al fine di perfezionare la medesima dovrà chiamare con il telefono cellulare associato al proprio rapporto il numero verde indicato sul Foglio Informativo I. B., e dovrà digitare sulla tastiera del proprio telefono cellulare dopo il messaggio vocale il numero di cinque cifre che compare nella videata sull'area riservata.

Al termine di questo iter l'operazione risulterà autorizzata. Per i Clienti che hanno acceso un conto non residenti o un conto corrente per i consumatori sino ai 18 anni, gli ordini di pagamento vengono impartiti utilizzando la *Password* in luogo del "secure call".

La Banca può modificare i sistemi di identificazione del Cliente e quelli di sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Cliente stesso.

In relazione al Servizio di *Internet Banking*, il Cliente è tenuto:

- ad adottare tutte le misure idonee al fine di mantenere i Codici segreti e a custodire i Codici senza consentire l'accesso a nessuno;
- ad utilizzare i Codici secondo quanto previsto dal Contratto;
- comunicare senza indugio alla Banca, chiamando il Servizio Clienti, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dei Codici e/o del telefono cellulare associato al proprio rapporto non appena ne viene a conoscenza, richiedendo il blocco del Servizio di Internet Banking.

Con la suddetta comunicazione il Cliente deve indicare le informazioni indispensabili per procedere al blocco del Servizio di *Internet Banking*. Entro due giorni lavorativi a tale comunicazione il Cliente dovrà provvedere a confermare l'avvenuta richiesta di blocco alternativamente: (i) in filiale, (ii) a mezzo lettera raccomandata a.r., (iii) telefax (iv) posta elettronica certificata.

Nel caso di Servizi di Pagamento di cui al presente Contratto disposti con il Servizio di *Internet Banking*, si applica quanto previsto dall'articolo 23.3 del presente Contratto.

Oltre a quanto previsto nel presente Contratto per ciascun Servizio di Pagamento, la Banca si riserva il diritto di bloccare il Servizio di *Internet Banking* per ragioni di sicurezza, in caso di sospetto di utilizzo fraudolento o non autorizzato o per un significativo aumento del rischio che il Cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento, qualora lo Strumento di Pagamento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, comunicando tempestivamente al Cliente il blocco. Tale comunicazione non è dovuta se è in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del TUB, o ricorrono altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.

Fermo restando quanto precede, il Cliente ha sempre diritto di richiedere in ogni caso il blocco dei Codici e l'invio di un nuovo PIN.

13.4 Autorizzazione delle disposizioni

La Banca esegue le disposizioni e gli ordini di pagamento, o una serie di ordini, in presenza dell'autorizzazione del Cliente, che deve esprimere il proprio consenso. In mancanza del consenso l'operazione è considerata non autorizzata e non viene eseguita.

Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle disposizioni relative ai singoli Servizi, il Cliente esprime il consenso:

- per i canali internet, utilizzando la Password e il Secure Call;
- in filiale e per gli altri canali disponibili, apponendo la firma autografa sul modulo di disposizione ed esibendo un documento di identità valido.

13.5 Identificazione del Cliente: Codici e firma depositata

Quando utilizza il Servizio di *Internet Banking*, il Cliente è identificato con il Codice Identificativo (User-ID) e con il Codice PIN e, successivamente al primo accesso, con il Codice Identificativo e la Password impostata dal Cliente.

In filiale, il Cliente è identificato con un valido documento di identità in originale e la propria firma autografa.

Per motivi di sicurezza, la firma autografa può essere richiesta dalla Banca anche se il Cliente usa il Sito Internet.

L'uso del Codice Identificativo unitamente alla Password o la firma autografa unitamente al documento di identità valido costituiscono prova dell'avvenuta identificazione del Cliente.

La Banca può modificare i sistemi di identificazione del Cliente e quelli di sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Cliente stesso.

14. Come si dimostra il ricevimento e l'esecuzione di un ordine e disposizione del Cliente

14.1 RegISTRAZIONI delle operazioni

Il Cliente autorizza la Banca, in via continuativa e senza ulteriore preavviso, a registrare le comunicazioni telefoniche e a mantenere evidenza di quelle telematiche effettuate nell'ambito della prestazione dei Servizi.

Le scritture contabili della Banca nonché le registrazioni telefoniche o quelle effettuate su supporto informatico o su altro supporto equivalente, anche in via automatica, forniranno valida prova delle operazioni eseguite, delle disposizioni impartite e delle comunicazioni effettuate.

14.2 Interrogazioni

A fronte delle interrogazioni la Banca fornisce informazioni relative alle operazioni contabilizzate dalla Banca stessa sino al momento in cui la richiesta viene effettuata. Le operazioni contabilizzate nel giorno della richiesta possono essere suscettibili di modifiche.

Le informazioni ottenute nei giorni festivi per le banche si intendono riferite, di norma, alla Giornata Operativa precedente.

Le richieste di operazioni dispositive o le istruzioni di revoca effettuate in giornata non lavorativa per la Banca trovano registrazione nelle scritture contabili della Banca la prima Giornata Operativa immediatamente successiva.

15. Come vengono eseguite le disposizioni dalla Banca

15.1 Limiti operativi

Nell'impartire disposizioni e ordini di pagamento, il Cliente è tenuto a rispettare le disposizioni del Contratto e, in particolare, a operare entro i limiti inizialmente indicati nelle Condizioni Economiche. A decorrere dal 09.10.2025, ai sensi del Regolamento (UE) 2025/886, il Cliente potrà richiedere in qualsiasi momento alla Banca la modifica dei limiti per le disposizioni di bonifico, in aumento o diminuzione, o procedere autonomamente alla modifica tramite il servizio di internet banking. L'operatività sarà sempre limitata al saldo disponibile.

15.2 Identificativo Unico

Ai fini della corretta esecuzione di un ordine di pagamento il Cliente deve specificare il conto da addebitare e l'Identificativo Unico che permette di individuare il Beneficiario del pagamento.

A decorrere dal 09.10.2025, in conformità al Regolamento (UE) 2024/886, la Banca mette a disposizione del Cliente il servizio di verifica del beneficiario, che consente di controllare la corrispondenza tra l'identificativo unico del conto e il nome del beneficiario indicato. Tale verifica è effettuata secondo le regole tecniche e operative adottate dal Consiglio Europeo dei Pagamenti (European Payment Council - EPC).

Al momento del conferimento dell'ordine, la Banca richiederà la verifica, effettuata dalla banca del beneficiario, di corrispondenza tra il beneficiario indicato dal cliente ed il reale intestatario del rapporto di cui all'identificativo unico. La Banca metterà a disposizione del Cliente l'esito della verifica ed il Cliente assume piena responsabilità sulla prosecuzione del pagamento.

15.3 *Modalità di esecuzione*

La Banca esegue le disposizioni del Cliente secondo le modalità descritte nel Contratto. Tuttavia, se ricorre una giusta causa, la Banca può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza. Alcune specifiche disposizioni potranno essere impartite esclusivamente attraverso le filiali, secondo quanto rappresentato nelle Condizioni Economiche. In assenza di specifiche istruzioni da parte del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi secondo la diligenza adeguata alla propria condizione professionale e tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi. In relazione agli incarichi assunti, la Banca può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente, anche non bancario, se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono proprie filiali (art. 1856 cod. civ.), senza che per questo risulti diminuita la tutela dei diritti del Cliente. In tal caso, la limitazione di responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1717 cod. civ., è esclusa, salvo diverso accordo con il Cliente stesso e salvo i casi previsti dalla legge.

15.4 *Ricezione delle disposizioni, tempi di esecuzione e valuta*

Salvo quanto diversamente previsto in relazione ai Servizi di Pagamento, le disposizioni del Cliente sono ricevute dalla Banca:

- nel caso di utilizzo del Servizio di **Internet Banking**, nel momento in cui il sistema informativo della Banca prende in carico la disposizione del Cliente autorizzata con l'inserimento della Password e utilizzo del Secure Call;
- in filiale, nel momento in cui viene consegnato al Cliente copia, siglata dalla Banca, del modulo cartaceo contenente la disposizione sottoscritta dal Cliente;
- per gli altri canali ove previsti (es. fax, posta), nel momento in cui la Banca comunica al Cliente di aver preso in carico la disposizione cartacea autorizzata dallo stesso.

I tempi massimi di esecuzione delle disposizioni e degli ordini di pagamento, nonché la data valuta applicata, sono indicati nelle Condizioni Economiche. Indipendentemente dal canale utilizzato, i termini temporali si calcolano tenendo conto delle sole Giornate Operative della Banca: giorni feriali escluso il sabato. Le disposizioni ricevute dopo l'orario di chiusura della Giornata Operativa della Banca indicato nelle Condizioni Economiche, sono considerate ricevute la prima Giornata Operativa successiva.

In deroga a quanto previsto dal suddetto art. 15.4 e dal Documento di Sintesi, l'ordine di Bonifico Istantaneo è immediatamente eseguito, indipendentemente dal giorno o dall'ora nei quali viene impartito. L'ordine si intende ricevuto dalla Banca nel momento in cui il Cliente lo dispone. Il servizio in uscita è attivabile a far data dal 4 agosto 2025.

15.5 *Revoca delle disposizioni*

Fermo restando quanto previsto in relazione ai Servizi di Pagamento, il Cliente può revocare l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non ha avuto un principio di esecuzione compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

Il Cliente non può revocare l'incarico di pagamento conferito tramite carte di pagamento che comporti l'esecuzione immediata da parte dei circuiti.

15.6 *Sospensione dei Servizi*

La Banca può sospendere un Servizio in qualsiasi momento per ragioni di efficienza e di sicurezza preavvisando il Cliente, quando possibile, e l'operatività del Cliente per motivi cautelari. La sospensione temporanea di uno o più Servizi non fa venir meno l'efficacia del Contratto.

16. In quale valuta si possono effettuare le disposizioni

Salvo ove espressamente previsto, i Servizi vengono resi normalmente in Euro. Se la Banca consente di utilizzare i Servizi anche per operazioni da effettuarsi in valuta diversa dall'Euro, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate e il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in Euro - o nella valuta del conto - al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'articolo 1279 codice civile sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, se la disposizione impartita comporta per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il Beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza. Per i conti in valuta estera, ove offerti, e le cessioni di cambio a consegna, la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del Cliente (a sua richiesta o a scadenza) crediti verso banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle banche medesime.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI SPECIALI: I SINGOLI SERVIZI

A. SI CONTO! CORRENTE

17. Che cos'è il Conto Corrente

Il Conto Corrente è il rapporto sul quale vengono annotati tutti i rapporti di dare e avere tra il Cliente e la Banca.

Il Conto Corrente permette al Cliente di versare assegni, ricevere bonifici e giroconti, versare contanti presso le filiali della Banca, trarre assegni, domiciliare utenze varie e effettuare bonifici nei limiti del saldo disponibile.

18. Come viene gestito il Conto Corrente

18.1 *Rapporti di dare e avere*

I rapporti di dare e avere relativi al Conto, sia esso debitore o creditore sono regolati con identica periodicità, portando in Conto con valuta data di regolamento dell'operazione, gli interessi, le commissioni, le spese e applicando le ritenute fiscali previste dalle disposizioni normative pro tempore vigenti. Gli interessi sono riconosciuti al Cliente nella misura pattuita e indicata nelle Condizioni Economiche.

Gli interessi vengono liquidati secondo la periodicità e la modalità indicata nelle Condizioni Economiche. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi nella stessa misura a decorrere dal giorno successivo alla chiusura.

Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del Conto Corrente produce interessi nella misura pattuita e indicata nelle Condizioni Economiche. Salvo diverso accordo e fermo restando quanto disposto in relazione al Fido, ognuna delle parti può sempre esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

18.2 *Conti non movimentati*

Se il Conto Corrente non registra movimenti da oltre un anno e presenta un saldo creditore non superiore a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) la Banca può cessare di inviare le comunicazioni periodiche.

Non si considerano movimenti, anche se compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

19. Come si effettuano i prelievi dal Conto Corrente

Prelievi di contante possono essere effettuati solo nelle filiali della Banca e tramite l'utilizzo delle carte di pagamento agli sportelli automatici. Non sono ammessi prelievi di contante per corrispondenza né tramite cambio a vista degli assegni presso le filiali.

Prelievi di contante per importo superiore a quello consentito dagli sportelli automatici potranno essere richiesti alle filiali della Banca con un preavviso di due Giornate Operative. Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni relative alle operazioni già contabilizzate.

20. Come si effettuano i versamenti sul Conto Corrente

Il Cliente può effettuare versamenti sul Conto Corrente in diversi modi: contanti, bonifico, assegno bancario o circolare, vaglia o altri titoli similari.

Versamenti di contante possono essere effettuati solo nelle filiali della Banca. Non sono ammessi versamenti di contante per corrispondenza.

Il Cliente accetta che tutti i bonifici e le rimesse a suo favore sono accreditati in Conto Corrente; resta salvo il diritto del Cliente di comunicare alla Banca espressa istruzione diversa.

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nelle Condizioni Economiche. La Banca potrà prorogare questi termini solo per cause di forza maggiore, informandone subito il Cliente anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.

Tutti gli assegni devono essere emessi o girati con la clausola "non trasferibile" e girati dal Cliente per l'incasso a Banca Sistema S.p.A. Qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l'accertata consistenza dei valori, la Banca

procede, dandone comunicazione al Cliente anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, all'accredito del versamento per il solo importo accertato e regolare.

L'invio degli assegni per corrispondenza è a rischio e spese del Cliente, non rispondendo la Banca dello smarrimento, sottrazione o distruzione durante il trasporto. Il Cliente invia gli assegni alla Banca allegando la distinta di presentazione, datata e firmata, dalla quale risulta il dettaglio dei valori contenuti, il numero e l'esatta intestazione del conto. La Banca apre il plico apponendo sullo stesso il timbro di ricezione con l'indicazione della data di arrivo che determina il giorno in cui i titoli si considerano presentati.

Il versamento dei titoli è effettuato entro la prima Giornata Operativa successiva.

La Banca dà notizia dell'accredito sul conto corrente dei valori ricevuti tramite tecniche di comunicazione a distanza e le comunicazioni periodiche. La data valuta applicata all'accredito determina il momento dal quale decorrono gli eventuali interessi.

Se tuttavia la Banca consente al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima del decorso dei termini di cui sopra e anche se sull'importo è iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso dei termini di cui sopra, la Banca può addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati nonché esercitare, in caso di mancato incasso, tutti i diritti e azioni, compresi quelli di cui all'articolo 1829 cod. civ., nonché effettuare l'addebito in conto.

Le previsioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva e salvo buon fine.

21. Come si utilizzano gli assegni

21.1 *Uso degli assegni*

Le disposizioni con assegni sul Conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli di assegni forniti dalla Banca. L'emissione di moduli di assegni può essere richiesta in filiale, a mezzo posta ordinaria o tramite telefax.

La Banca rilascia i moduli per assegni bancari muniti della clausola di non trasferibilità.

La Banca rilascia a propria discrezione i moduli di assegni e comunque solo nel caso in cui il Cliente sia in possesso dei requisiti minimi indicati nel Foglio Informativo Conto Corrente.

Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni e i relativi moduli di richiesta. Il Cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti.

La Banca non accetta assegni che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Il Cliente deve dare immediata comunicazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione dei moduli; in caso contrario il Cliente resta responsabile, salvo il caso di dolo o colpa grave della Banca, di ogni dannosa conseguenza risultante dalla perdita, dalla sottrazione, o dall'uso abusivo o illecito dei moduli stessi.

La comunicazione deve essere confermata, entro 48 ore, dalla denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Qualora per effetto di prelievi effettuati dal Cliente le disponibilità sul Conto Corrente fossero divenute insufficienti, la Banca non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che dovessero pervenire, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo e ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in Conto Corrente.

In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di Fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.

Gli assegni pagati dalla Banca sono addebitati sul conto del Cliente con la valuta indicata nelle Condizioni Economiche.

21.2 *Assegni sull'estero*

In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso se, successivamente al pagamento, viene comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.

Il cedente deve altresì accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

21.3 *Recesso e Pagamento degli assegni*

Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dalla convenzione di assegno, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con il preavviso di 15 (quindici) giorni: il preavviso non è necessario in presenza di una giusta causa.

In caso di recesso, da parte del Cliente o della Banca, dalla convenzione di assegno, la Banca non può pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.

In caso di recesso, da parte della Banca, dall'apertura di credito, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i Fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso dei quali non sia decorso il termine di presentazione.

La Banca, quando intende avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non può onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel Conto Corrente.

Nel caso, invece, in cui la Banca comunica il recesso dall'apertura di credito, la compensazione si intende operata al momento stesso in cui il Cliente deve provvedere al pagamento di quanto dovuto. Il Cliente è inoltre tenuto a costituire senza dilazione i Fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Il Cliente deve compiere la stessa attività ogni volta si verifica la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili.

Le disposizioni in materia di assegni si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

In caso di revoca della convenzione di assegno o, comunque, di cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca o il Cliente deve dichiarare di aver proceduto alla loro distruzione.

22. Come si utilizza un Fido

22.1 *Apertura di credito (Fido)*

Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma eventualmente messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

Gli interessi dovuti dal Cliente (anche a titolo di mora) alla Banca sono determinati nella misura indicata nelle Condizioni Economiche, fermo restando quanto disposto in relazione alle operazioni in valuta estera. Qualora gli interessi dovessero eccedere i limiti massimi previsti dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e integrazioni o da altre norme imperative di legge, il dovuto tasso applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

La Banca può recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito ovvero ridurla o sospenderla, anche con comunicazione verbale; ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, la Banca può recedere dal Fido, ovvero ridurlo o sospenderlo solo se ricorre una giusta causa. In ogni caso, per il pagamento di quanto dovuto la Banca darà al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto a eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, anche senza una espressa richiesta della Banca.

Il Cliente può recedere dal Fido con le stesse facoltà previste a favore della Banca; tuttavia, quando il Cliente recede, deve pagare tutto quanto dovuto alla Banca contestualmente all'esercizio della facoltà di recesso.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni allo scoperto, eseguite dalla Banca dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

Resta inteso che, salvo diversa volontà delle parti, il recesso dall'apertura di credito in Conto Corrente non implica il recesso dal Conto Corrente e da tutti gli altri Servizi.

Vi è la possibilità di accedere a forme di finanziamento sotto forma di scoperto di conto corrente a scadenza o a revoca dietro costituzione di pegno rotativo. In tal caso, la Banca si riserva di monitorare costantemente la consistenza della garanzia in funzione della quotazione degli strumenti finanziari costituiti in pegno.

22.2 *Sconfinamenti in assenza di Fido/extra-Fido*

Qualora il Cliente utilizzi Fondi concessi dalla Banca in eccedenza rispetto al saldo del Conto Corrente in assenza di Fido ovvero rispetto all'importo del Fido concesso, la Banca può, in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, revocare, ridurre o sospendere la messa a disposizione dei Fondi. Per il pagamento di quanto dovuto, la Banca darà al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 (un) giorno.

Ai sensi dell'art. 125 octies, del TUB, per importi pari o superiori a Euro 300 (trecento) in assenza di Fido, ovvero, in caso di sconfinamenti extra-Fido, per importi pari o superiori ai 5 (cinque) per cento del Fido concesso, che si protraggano per oltre 1 (un) mese, la Banca comunica al Cliente in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, dal momento in cui lo sconfinamento ha raggiunto o superato il predetto importo - i seguenti dati: (i) lo sconfinamento; (ii) l'importo interessato; (iii) il tasso di interesse applicato; (iv) la commissione di istruttoria veloce, ove prevista.

In quest'ultimo caso, qualora sia attivo il Servizio di *Internet Banking*, la Banca consentirà il salvataggio della comunicazione di sconfinamento mediante messa a disposizione della stessa nell'area privata del Cliente sul Sito Internet. La Banca comunicherà al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica, che la comunicazione relativa allo sconfinamento è disponibile nell'area privata sul Sito Internet.

B. SERVIZI DI PAGAMENTO

23. Cosa sono i servizi di pagamento

I Servizi di Pagamento consentono al Cliente di effettuare versamenti, prelievi, trasferimenti, incassi di somme di denaro e di effettuare pagamenti a valere sui Conti in conformità alla normativa sui servizi di pagamento (D. Lgs. n. 11/2010).

24. Quali sono i servizi di pagamento offerti dalla Banca

24.1 *Versamento di contanti*

Il servizio consente di versare contanti sul Conto Corrente o su altri conti aperti presso la Banca, solo presso le filiali la Banca.

24.2 *Versamento con bonifico SEPA ordinario o istantaneo o giroconto*

Il servizio consente di trasferire somme sul Conto Corrente da un altro conto.

24.3 *Prelievi con bonifico SEPA ordinario o istantaneo o giroconto*

Il servizio consente di trasferire una somma determinata a favore di un Beneficiario. Si tratta di:

- giroconto, se disposto tra conti Banca Sistema intestati allo stesso Cliente;
- bonifico interno, se disposto tra conti Banca Sistema intestati a Clienti diversi;
- bonifico ordinario, se il Beneficiario ha un conto presso una banca dell'Area Euro o negli altri casi ammessi per i conti in valuta diversa dall'Euro;
- bonifico istantaneo, particolare tipologia di bonifico che consente al Cliente di disporre e ricevere fondi in tempo reale, con accredito immediato sul conto corrente del beneficiario, tra banche all'interno dell'area SEPA (Single Euro Payments Area, ossia l'Area unica di pagamenti in euro), che aderiscono allo schema di bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer, "SCT Inst") definito dal Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council, EPC) nel SEPA Instant Credit Transfer Rulebook nella versione di volta in volta vigente; il Bonifico Istantaneo può essere disposto 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario e non è revocabile;
- bonifico urgente, se deve essere accreditato al Beneficiario nella stessa Giornata Operativa in cui la Banca ha ricevuto l'ordine di pagamento, tramite il servizio di regolamento europeo in tempo reale dei pagamenti denominato T2 TARGET (Trans-European Automated Real-Time Cross Settlement Express Transfer System);
- bonifico periodico, quando l'ordine di bonifico deve essere eseguito in modo continuativo, con l'importo e la frequenza indicati dal Cliente.

24.4 *Prelievi di contanti*

Il servizio consente di prelevare contanti dal Conto Corrente, solo presso le filiali della Banca, nel limite di volta in volta previsto dalla normativa antiriciclaggio vigente.

24.5 *Pagamento Ricevuta Bancaria (Ri.Ba.)*

Il servizio consente il pagamento di un ordine d'incasso emesso da un'azienda creditrice.

24.6 *Addebiti Diretti (SEPA Direct Debit - SDD, ex RID)*

Il servizio consente l'addebito diretto del Conto Corrente del Cliente su disposizione del suo Beneficiario (esempio: creditore del Cliente) a condizione che vi siano disponibilità sufficienti sul Conto Corrente del Cliente.

24.7 *Pagamento Mediante Avviso (M.AV.)*

Il servizio consente il pagamento di somme frazionate a favore generalmente di Enti Pubblici, condomini e società finanziarie di credito al consumo.

24.8 *Pagamento Ruoli Mediante Avviso (R.AV.)*

Il servizio consente il pagamento delle imposte iscritte a ruolo: nettezza urbana, iscrizione agli albi professionali e altre.

24.9 *Ricariche telefoniche*

Il servizio consente di effettuare ricariche per l'importo prescelto.

24.10 *Pagamento canone TV*

Il servizio consente il pagamento annuale del canone TV.

24.11 *F24*

Il servizio consente il pagamento di tasse o tributi su compilazione del modello F24.

24.12 *E-billing/CBILL*

Il servizio consente al Cliente, esclusivamente tramite collegamento telematico al proprio conto, di effettuare il pagamento o di verificare lo stato del pagamento di bollette emesse da Amministrazioni Pubbliche o Aziende aderenti al sistema CBILL quali ad esempio Enel Energia S.p.A. e Enel Servizio Elettrico S.p.A..

24.13 *Bollettini Freccia*

Il servizio consente l'incasso di un credito tramite trasferimento elettronico di Fondi.

24.14 *Rilascio di una Carta di Debito*

Il servizio consente al Cliente, attraverso l'utilizzo di una carta fisica, di prelevare contante presso gli sportelli automatici, effettuare pagamenti presso gli esercizi convenzionati, secondo le modalità descritte nel Contratto con il Gestore.

25. Come si utilizzano gli strumenti di pagamento

25.1 *Obblighi a carico del Cliente per l'utilizzo degli Strumenti di Pagamento*

25.1.1 Fermo restando quanto previsto in relazione agli specifici Servizi, non appena ricevuto lo Strumento di Pagamento, il Cliente adotta tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati, ivi compresi gli eventuali codici assegnati, che ne consentono l'utilizzo in conformità delle previsioni e dei termini del Contratto e dei singoli Servizi. Il Cliente deve mantenere gli Strumenti di Pagamento, inclusi i codici, e custodirli con la massima cura senza consentirne l'accesso a nessuno.

25.1.2 Dal momento in cui riceve lo Strumento di Pagamento il Cliente è tenuto a:

- adottare le misure idonee per la loro sicurezza;
- utilizzarli come previsto dal Contratto;
- comunicare senza indugio alla Banca non appena ne abbia conoscenza la perdita, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello Strumento di Pagamento.

25.1.3 La comunicazione deve essere effettuata telefonando al Servizio Clienti della Banca e comunicando le informazioni indispensabili per procedere al blocco degli Strumenti di Pagamento. In alternativa può richiedere il blocco presso le filiali della Banca.

25.1.4 Ricevuta tale comunicazione la Banca provvede a bloccare l'utilizzo dello Strumento di Pagamento. Nei successivi due giorni lavorativi il Cliente dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla Banca personalmente o con lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza e indicando il numero di blocco.

25.1.5 Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce i mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui sopra, per un periodo di 18 (diciotto) mesi successivi alla comunicazione medesima alla Banca in relazione agli Strumenti di Pagamento dalla stessa emessi.

25.2 *Limiti, sostituzioni e blocco dell'utilizzo degli Strumenti di Pagamento*

25.2.1 Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno Strumento di Pagamento, la Banca può concordare con il Cliente limiti di spesa per numero di transazioni giornaliere e/o importi giornalieri, come indicati nelle Condizioni Economiche.

A decorrere dal 9 ottobre 2025, in attuazione dell'art. 5, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2024/886, il Cliente ha facoltà di richiedere la modifica dei limiti applicabili ai bonifici istantanei o ad altri Strumenti di Pagamento, nei limiti consentiti dalla normativa e secondo le modalità rese disponibili dalla Banca. La Banca si riserva inoltre il diritto di bloccare, sospendere o sostituire gli Strumenti di Pagamento in caso di utilizzo anomalo, sospetto, fraudolento o non conforme alle disposizioni contrattuali, ovvero nei casi previsti dalla normativa vigente.

25.2.2 Per motivi di sicurezza informatica, i Codici potranno essere periodicamente sostituiti dalla Banca, previa comunicazione al Cliente. In caso di fondato timore che terzi siano venuti a conoscenza dei Codici, il Cliente dovrà, ove possibile, modificare i Codici o, in alternativa, chiedere alla Banca la temporanea sospensione del Servizio.

25.2.3 La Banca si riserva il diritto di bloccare l'utilizzo dei singoli Strumenti di Pagamento in presenza di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:

- la sicurezza dello Strumento di Pagamento;
- il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
- un significativo aumento del rischio che il Cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento, qualora lo Strumento di Pagamento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo.

25.2.4 Nei casi di cui sopra, la Banca informa il Cliente - secondo le modalità (in via cartacea o telematica) concordate per le comunicazioni dalla Banca al Cliente ai sensi dell'articolo 8.3 delle Disposizioni Generali - del blocco dello Strumento di Pagamento motivando tale decisione. Ove possibile, tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di Pagamento o immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del TUB, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.

25.2.5 Al venir meno delle ragioni del blocco dello Strumento di Pagamento, la Banca provvede a riattivare lo stesso o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.

25.2.6 Il Cliente può inoltre recarsi presso le Filiali della Banca per personalizzare le modalità con cui la Banca gestisce gli addebiti relativi al servizio di Addebito Diretto Sepa (SDD) sul conto corrente, e richiedere una o più limitazioni inerenti al servizio SDD, tra cui:

- bloccare totalmente il servizio di Addebito Diretto SEPA - SDD;
- inserire un importo massimo di addebito per singola transazione;
- limitare l'esecuzione ai soli pagamenti relativi a beneficiari/Paesi SEPA esplicitamente indicati dal Cliente;
- revocare un singolo mandato di addebito SEPA e, più in generale, bloccare l'esecuzione dei soli pagamenti relativi a determinati beneficiari/Paesi esplicitamente indicati dal Cliente; ciò comporterà che anche nuove attivazioni di mandati SDD richieste da Aziende Creditrici aventi caratteristiche corrispondenti ai blocchi richiesti, non daranno seguito ad addebiti già dal primo addebito successivo alla data in cui è stato richiesto il relativo blocco.

25.3 Responsabilità del Cliente per l'utilizzo non autorizzato di Strumenti o Servizi di Pagamento

Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo dello Strumento di Pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, purché intervenuto dopo che il Cliente abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione su di lui incombenti ivi inclusa la comunicazione di cui all'articolo 13.3.3 numero 7 del presente Contratto. Il Cliente non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti o agenti della Banca o dell'ente cui sono state esternalizzate le attività.

Salvo il caso in cui il Cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello Strumento di Pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi della disposizione "COME SI UTILIZZANO GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO - Obblighi a carico del Cliente per l'utilizzo degli Strumenti di Pagamento" ovvero eseguita ai sensi dell'articolo 13.3.3 numero 7 del presente Contratto, il Cliente medesimo sopporta per un importo non superiore complessivamente a Euro 50 (cinquanta/00) la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello Strumento di Pagamento conseguente al suo furto o smarrimento.

Se il Cliente ha agito in modo fraudolento, non ha adempiuto con dolo o colpa grave ad uno o più obblighi posti a suo carico dalla disposizione "COME SI UTILIZZANO GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO - Obblighi a carico del Cliente per l'utilizzo degli Strumenti di Pagamento" o dall'articolo 13.3.3 del presente Contratto, il Cliente stesso sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate. In tal caso non si applica il limite di Euro 150 di cui al precedente comma.

26. Come si effettuano le operazioni di pagamento

26.1 Informazioni per il Cliente preliminari rispetto a una singola Operazione di Pagamento

Prima dell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento disposta dal Cliente, quest'ultimo può richiedere alla Banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il Cliente medesimo deve corrispondere. In caso di pluralità di voci di costo, la Banca dà evidenza separata alle singole voci. Il Cliente può ottenere tali informazioni mediante:

- accesso al Sito Internet;
- recandosi presso una delle filiali.

26.2 Autorizzazione ed esecuzione

Il Cliente conferisce l'Ordine di Pagamento nelle forme pattuite e secondo le procedure previste nel Contratto; diversamente, la Banca considera l'Operazione di Pagamento come non autorizzata. L'autorizzazione deve essere concessa prima dell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento. Se concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l'autorizzazione può essere concessa dopo l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento.

Per la corretta esecuzione dell'Ordine di Pagamento:

- deve esserci piena disponibilità dei Fondi sul Conto Corrente del Cliente da addebitare;
- devono essere indicati i dati necessari per identificare il Conto Corrente da addebitare;
- deve essere specificato l'Identificativo Unico che individua il Beneficiario del pagamento come qui indicato per singolo Servizio di Pagamento:

Servizio	Identificativo Unico
Bonifici SEPA ordinario o istantaneo	IBAN
Bonifici extra SEPA in euro	IBAN + BIC
Ri.Ba.	Numero effetto causale
M.AV.	Numero incasso
R.AV.	Codice identificativo della cartella
Ricariche telefoniche	Numero di telefono e operatore
Pagamento canone TV	Numero abbonamento e numero di controllo
Bollettini Freccia	Codice identificativo Bollettino Freccia
E-billing/CBILL	Codice identificativo bolletta/utenza
Carta di debito	PIN

L'autorizzazione all'addebito è prestata dal Cliente alla Banca, al Beneficiario o alla banca dello stesso.

L'Ordine di Pagamento dell'Addebito Diretto si intende ricevuto dalla Banca alla data di scadenza concordata dal Cliente con il Beneficiario.

26.3 Determinazione del momento di ricezione dell'Ordine di Pagamento

Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l'Ordine è ricevuto dal Prestatore di Servizi di Pagamento di cui si avvale il Pagatore. Prima di tale momento, il conto corrente del Cliente non può essere addebitato.

Gli Ordini di Pagamento ricevuti dalla Banca oltre il limite di tempo previsto nelle Condizioni Economiche si considerano ricevuti la Giornata Operativa successiva.

Se il momento della ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per il Prestatore di Servizi di Pagamento di cui si avvale il Pagatore, l'Ordine di Pagamento è considerato ricevuto la Giornata Operativa successiva. Ove specificamente concordato, l'esecuzione di un singolo Ordine di Pagamento può essere avviata in un giorno determinato ovvero alla fine di un determinato periodo. In tal caso il momento della ricezione dell'Ordine di Pagamento coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa, l'Ordine si intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

26.4 Rifiuto all'esecuzione di un Ordine di Pagamento

Qualora la Banca rifiuti di eseguire o di disporre un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Cliente, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del TUB, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. In tal caso, la Banca, con la massima sollecitudine e, al più tardi, entro i termini per l'esecuzione dell'Operazione, informa il Cliente, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, che l'Ordine di Pagamento non è stato eseguito e, ove possibile, indica le ragioni a sostegno del rifiuto all'esecuzione. Nel caso in cui il rifiuto sia stato determinato da errori materiali del Cliente, la Banca, nella comunicazione di cui al comma precedente, indica la procedura da seguire al fine di correggere l'errore. Ove il rifiuto all'esecuzione di un Ordine di Pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la relativa comunicazione. Un Ordine di Pagamento di cui sia stata legittimamente rifiutata l'esecuzione si considera come non ricevuto.

26.5 Revoca di un Ordine di Pagamento

Il Cliente può revocare il consenso all'esecuzione di un'Operazione di Pagamento con le stesse modalità attraverso cui è stato conferito, finché l'Ordine di Pagamento non sia stato ricevuto dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore medesimo. Dal momento in cui viene revocato il consenso, le Operazioni di Pagamento eseguite successivamente non possono essere considerate autorizzate.

Se il Cliente dispone che l'Operazione di Pagamento sia eseguita in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o nel giorno in cui il Cliente

ha messo i Fondi a disposizione, la revoca dell'Ordine di Pagamento dovrà pervenire alla Banca entro la fine della Giornata Operativa precedente il giorno concordato.

Il Cliente può revocare l'Addebito Diretto non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno di scadenza concordato. La Banca dà tempestiva comunicazione della revoca all'intermediario del Beneficiario, ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.

Se l'Operazione di Pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite (ossia disposta dal Cliente tramite Carta), il Cliente non può revocare l'Ordine di Pagamento dopo averlo trasmesso al Beneficiario o avergli dato il consenso all'esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

Decorsi i termini entro cui il Cliente può revocare l'Operazione di Pagamento, l'Ordine può essere revocato solo se è stato concordato tra il Cliente e la Banca. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. In tali casi, la Banca si riserva di addebitare al Cliente le spese connesse alla revoca.

Fermo restando che la revoca dell'Ordine di Pagamento ha effetto soltanto nel rapporto tra la Banca e il Pagatore, senza pregiudicare il carattere definitivo delle Operazioni di Pagamento nei sistemi di pagamento. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai bonifici istantanei.

26.6 *Operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto*

Se il Cliente viene a conoscenza dell'esecuzione di un'operazione non autorizzata o non conforme all'Ordine o alle istruzioni impartite, deve comunicarlo alla Banca per iscritto, richiedendo la rettifica dell'Operazione con gli strumenti e con le modalità indicate nel "modulo per il disconoscimento delle operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto" disponibile sul sito della Banca, sezione trasparenza e/o in filiale.

La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 13 mesi dalla data di addebito o di accredito dell'Operazione.

In ogni caso tale termine non opera se il Cliente non ha ricevuto l'informativa prevista in questa Sezione al paragrafo "Informativa periodica".

La Banca rimborsa al Cliente l'importo dell'Operazione di Pagamento non autorizzata, non eseguita o eseguita non correttamente, immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione tramite la comunicazione scritta da parte del Cliente, ripristinando la situazione del Conto Corrente come se l'Operazione di Pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo o a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'Operazione di Pagamento, salvo buon fine. Se la richiesta viene ricevuta in un giorno non lavorativo o in un giorno lavorativo dopo l'orario di chiusura della filiale, tale richiesta si considera ricevuta dalla Banca il giorno lavorativo successivo. Dopo l'accredito dell'importo con la condizione "salvo buon fine", la Banca può richiedere al Cliente, entro 7 giorni e tramite l'indirizzo o all'indirizzo e-mail fornito dal Cliente nel presente modulo, di produrre documentazione aggiuntiva necessaria alla corretta valutazione della pratica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo la denuncia). Il Cliente dovrà produrre ed inviare la documentazione richiesta entro 15 giorni successivi alla domanda di integrazione della Banca, in assenza della quale, la stessa si riserva il diritto di annullare la richiesta, inviando apposita comunicazione scritta al Cliente.

In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui ai precedenti capoversi, dandone pronta comunicazione al Cliente.

La Banca può, in ogni caso, ottenere la restituzione dell'importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il pagamento era stato autorizzato, nel termine di 90 giorni dalla ricezione del "Modulo per il disconoscimento delle operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto" disponibile nella sezione "Trasparenza" e/o presso la Filiale, procedendo al riaddebito del conto di pagamento. Dopo tale termine, la Banca non può effettuare il riaddebito, pur conservando il diritto alla restituzione dell'importo non dovuto. Il rigetto di un disconoscimento o il mancato riscontro entro 15 giorni lavorativi è presupposto sufficiente, da parte del Cliente, ai fini della proposizione di un ricorso innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Il Cliente potrà presentare ricorso all'ABF compilando l'apposita modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso la Banca.

Resta ferma la responsabilità della Banca per tutte le spese e interessi imputati al Cliente a seguito della mancata o inesatta operazione di pagamento. Le Parti espressamente escludono il risarcimento di danni ulteriori eventualmente subiti dal Cliente.

La Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'Ordine se il Cliente, all'atto del conferimento dell'Ordine di Pagamento, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all'esecuzione dell'Operazione di Pagamento o se la banca del Beneficiario ha ricevuto l'importo nei tempi di esecuzione concordati.

La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento in conformità con l'Identificativo Unico fornito dal Cliente anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all'Identificativo Unico stesso. La Banca, in ogni caso, compirà ogni ragionevole sforzo per recuperare i Fondi oggetto dell'Operazione di Pagamento, riservandosi di addebitare al Cliente le spese relative. Se non è possibile il recupero dei Fondi, la Banca, su richiesta scritta del Cliente, è tenuta a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.

Se il Cliente nega di aver autorizzato un'Operazione di Pagamento già eseguita, o sostiene che questa non è stata correttamente eseguita, spetta alla Banca provare che l'Operazione di Pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non è stata influenzata dal malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o da altri inconvenienti.

26.7 *Rimborso delle Operazioni disposte dal Beneficiario o per il suo tramite*

Salvo quanto diversamente previsto nel presente Contratto, in caso di Operazioni di Pagamento disposte dal Beneficiario o per il suo tramite, la Banca trasmette l'ordine al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra la Banca e il Cliente. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ed è tenuta a trasmettere l'ordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al Cliente non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'Operazione di Pagamento.

Il Cliente può chiedere al Servizio Clienti o in filiale il rimborso dell'operazione entro otto settimane dalla data dell'addebito se:

- al momento del rilascio dell'autorizzazione non specificava l'importo esatto dell'operazione, e
- l'importo addebitato supera l'importo che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, tenendo conto del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del Contratto e delle circostanze di fatto.

Il Cliente deve dimostrare alla Banca l'esistenza di queste condizioni.

La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo entro 10 (dieci) Giornate Operative dalla ricezione della richiesta. In ogni caso il Cliente si impegna a mantenere sul Conto Corrente la disponibilità dei Fondi rimborsati fino al termine del procedimento di verifica della correttezza della contestazione.

Il Cliente non può chiedere il rimborso degli Ordini disposti dal Beneficiario se:

- ha autorizzato l'addebito direttamente alla Banca;
- le informazioni relative all'Operazione sono state messe a disposizione, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, dalla Banca o dal Beneficiario almeno quattro settimane prima della esecuzione.

26.8 *Informativa sulle Operazioni di Pagamento eseguite*

Per ogni operazione di Pagamento eseguita, la Banca fornisce al Pagatore, ove sia il Cliente, una ricevuta contenente le informazioni dettagliate relative all'Operazione di Pagamento tra cui:

- un riferimento che consenta di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al Beneficiario;
- l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella utilizzata per l'ordine di pagamento;
- tutte le spese a carico del Pagatore relative all'operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il Pagatore deve corrispondere;
- se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l'importo dell'operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;
- la data valuta dell'addebito o la data di ricezione dell'ordine di pagamento.

Non vengono addebitate al Cliente spese, comunque denominate, qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato, nel caso di informazioni o comunicazioni previste ai sensi di legge relative a servizi di pagamento.

26.9 *Ordini di bonifico istantaneo*

Il Cliente può impartire disposizioni di Bonifico Istantaneo tramite internet banking e gli altri canali che di volta in volta saranno resi disponibili dalla Banca e comunicati al Cliente. L'ordine di pagamento è eseguito in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

A decorrere dal 9 ottobre 2025, ai sensi del Regolamento (UE) 2024/886, la Banca applica il servizio di verifica del beneficiario, che consente di controllare la corrispondenza tra l'identificativo unico (IBAN) fornito e il nominativo del beneficiario, secondo quanto previsto dalle regole tecniche e operative stabilite dal Consiglio Europeo dei Pagamenti (European Payment Council – EPC). La Banca mette a disposizione del Cliente l'esito della verifica prima della sua autorizzazione definitiva a procedere con il pagamento.

Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del citato Regolamento, il Cliente potrà richiedere la modifica dei limiti applicabili ai bonifici istantanei, nei termini e secondo le modalità messe a disposizione dalla Banca, compatibilmente con i profili di rischio, gli strumenti contrattualmente previsti e la normativa vigente.

Il Cliente non potrà impartire ordini di Bonifici Istantanei nei casi previsti dalle Condizioni Generali e qualora:

- l'ordine sia di importo superiore al limite massimo consentito;
 - il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario non abbia aderito allo schema di bonifico (SEPA Instant Credit Transfer, "SCT Inst");
- Una volta ricevuto l'ordine di Bonifico Istantaneo ed espletate tutte le verifiche sull'ordine (es. disponibilità dei fondi sul conto, controlli formali, controlli antifrode e antiriciclaggio), la Banca è tenuta a provvedere con immediatezza alle attività necessarie a garantire al Prestatore di servizi di pagamento

del Beneficiario la certezza dello stanziamento dei fondi a copertura della disposizione di Bonifico Istantaneo, così da consentire la messa a disposizione dei fondi sul conto del Beneficiario da parte del Prestatore di Servizi di pagamento di quest'ultimo in tempo reale. La data di esecuzione e data valuta da riconoscere al beneficiario devono coincidere con lo stesso giorno della disposizione dell'ordine di bonifico SCT istantaneo.

La disposizione è irrevocabile. In caso di errore, dopo l'esecuzione sarà possibile inoltrare una richiesta di richiamo delle somme disposte con ordine di bonifico istantaneo tramite richiesta scritta al Servizio Clienti della Banca. La Banca non garantisce tuttavia l'esito positivo di un'eventuale richiesta poiché dipendente dal Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario.

26.10 *Data Valuta e disponibilità dei Fondi*

La Data Valuta dell'accredito sul Conto di Pagamento del Beneficiario non può essere successiva alla Giornata Operativa in cui l'importo dell'Operazione di Pagamento viene accreditato sul Conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.

Il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario assicura che l'importo dell'Operazione di Pagamento è a disposizione del Beneficiario non appena tale importo è accreditato sul Conto del Prestatore medesimo. La Data Valuta dell'addebito sul Conto di Pagamento del Pagatore non può precedere la Giornata Operativa in cui l'importo dell'Operazione di Pagamento è addebitato sul medesimo Conto di Pagamento. Il presente articolo non si applica nel caso di rettifica di Operazioni di Pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.

C. RILASCIO DI UNA CARTA DI DEBITO (“CARTA”)

La Banca, tramite contratto stipulato direttamente con il Gestore, mette a disposizione del Cliente la Carta. In caso di conto cointestato la Banca mette a disposizione del cointestatario richiedente una sola Carta, salvo diversa richiesta del Cliente.

Il servizio comporta il rilascio di una carta di pagamento collegata al conto del Cliente, attraverso la quale il Cliente può prelevare contante presso gli sportelli automatici, effettuare pagamenti presso gli esercizi convenzionati, secondo le modalità descritte nel Contratto con il Gestore).

Per tutto ciò che attiene alle funzionalità, alle caratteristiche, ai termini e alle condizioni di utilizzo della Carta, si rimanda integralmente a quanto disciplinato nel Contratto con il Gestore.

27. In quali casi la Banca non è responsabile

La Banca è estranea ai rapporti tra il Cliente medesimo e gli esercizi convenzionati per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti. Pertanto, per qualsiasi controversia e/o per esercitare qualsiasi diritto, il Cliente dovrà rivolgersi esclusivamente agli esercenti presso i quali ha acquistato le merci e/o ottenuto i servizi, restando in ogni caso esclusa ogni responsabilità della Banca per difetti delle merci, ritardo nella consegna e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano stati pagati.

In ogni caso, nei rapporti con la Banca l'ordine impartito attraverso l'uso della Carta è irrevocabile, restando altresì fermo l'obbligo del Cliente di onorare i relativi ordini di pagamento. La Banca non incorre in alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli esercenti convenzionati.

SEZIONE III - GLOSSARIO

In aggiunta ai termini definiti con le iniziali maiuscole nelle presenti Disposizioni Contrattuali, i seguenti termini avranno il significato qui di seguito specificato.

Addebito Diretto si intende il Servizio di Pagamento con cui il cliente autorizza un terzo (Beneficiario) a richiedere alla Banca il trasferimento di una somma di denaro dal conto del Cliente a quello del Beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla Banca alla data o alle date convenute dal Cliente e dal Beneficiario. L'importo trasferito può variare.

Banca indica Banca Sistema S.p.A.

Beneficiario si intende il Cliente o altro soggetto terzo destinatario dei Fondi oggetto dell'Operazione di Pagamento.

Bonifico SEPA con il quale la Banca trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso paesi SEPA.

Bonifico SEPA istantaneo, eseguito immediatamente, 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario. Il servizio in uscita è attivabile a far data dal 4 agosto 2025.

Bonifico extra SEPA con il quale la Banca trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso paesi non-SEPA.

Carta indica la carta di debito e il relativo Servizio disciplinato nel Contratto con il Gestore.

Cliente indica il fruitore dei Servizi resi dalla Banca in base al Contratto.

Codice o **Codici** indica il Codice Identificativo (*User-ID*), il Codice PIN e la Password e ogni altro codice messo a disposizione del Cliente per utilizzare il Servizio di *Internet Banking*.

Codice Identificativo (*User-ID*) indica il codice numerico assegnato dalla Banca al Cliente all'atto dell'attivazione del Servizio di *Internet Banking*.

Codice PIN (*Personal Identification Number*) indica il codice personale segreto attribuito al Cliente o per accedere in piena sicurezza all'area personale sul Sito Internet.

Comunicazioni Periodiche indica le seguenti comunicazioni inviate dalla Banca al Cliente: 1) rendiconto che riporta informazioni di dettaglio sull'andamento del rapporto; 2) documento/i di sintesi.

Condizioni Economiche indica le condizioni economiche applicabili ai Servizi e contenute nel/i foglio/i informativo/i vigente/i alla data di perfezionamento del Contratto e pubblicato/i sul Sito Internet, così come successivamente modificate e comunicate al Cliente, secondo quanto previsto dall'articolo 6 dalle presenti Disposizioni Contrattuali; ovvero, in presenza del/i documento/i di sintesi, le condizioni economiche contenute nel/i documento/i di sintesi medesimo/i che costituisce/costituiscono il frontespizio del Contratto così come successivamente modificate e comunicate al Cliente, secondo quanto previsto dall'articolo 6 dalle presenti Disposizioni Contrattuali.

Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Conto Corrente indica il Servizio di conto corrente disciplinato nella relativa sezione delle Disposizioni Contrattuali.

Conto di Pagamento si intende un conto intrattenuto presso un Prestatore di Servizi di Pagamento da uno o più Utilizzatori di Servizi di Pagamento per l'esecuzione di Operazioni di Pagamento.

Contratto indica il contratto relativo ai Servizi composto dalla Proposta d'Apertura, dalle Disposizioni Contrattuali, dal/i foglio/i informativo/i e ove presente dal/i documento/i di sintesi.

Contratto con il Gestore indica l'accordo tra il Cliente, la Banca e il Gestore per l'emissione della Carta.

Data Valuta si intende la data di riferimento usata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai Fondi addebitati o accreditati su un Conto di Pagamento.

Disposizioni Contrattuali indica congiuntamente le Disposizioni Generali e le Disposizioni Speciali.

Disposizioni Generali indica le disposizioni contenute nella Sezione I del presente documento.

Disposizioni Speciali indica le disposizioni contenute nella Sezione II del presente documento.

Documento di Sintesi indica il documento di sintesi di volta in volta consegnato al Cliente in relazione ai Servizi che costituisce parte integrante del Contratto e che coincide con il Foglio Informativo in caso di Servizi non personalizzabili.

Documento di Sintesi Bonifici indica il documento di sintesi di volta in volta consegnato al Cliente in relazione ai Bonifici che costituisce parte integrante del Contratto e che coincide con il Foglio Informativo Bonifici in caso di Servizi non personalizzabili.

Documento di Sintesi Conto Corrente Consumatori indica il documento di sintesi di volta in volta consegnato al Cliente in relazione ai servizi di Conto Corrente che costituisce parte integrante del Contratto e che coincide con il Foglio Informativo Conto Corrente in caso di Servizi non personalizzabili.

Documento di Sintesi I. B. indica il documento di sintesi di volta in volta consegnato al Cliente in relazione al Servizio di *Internet Banking* che costituisce parte integrante del Contratto e che coincide con il Foglio Informativo I. B. in caso di Servizi non personalizzabili.

Fido indica l'apertura di credito in conto corrente regolata dal Contratto in base al quale la Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il Contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.

Firma digitale indica un particolare tipo di firma elettronica avanzata basato su di un certificato qualificato e un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al relativo titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Foglio/i Informativo/i indica/indicano il foglio/informativo/i di riferimento relativo/i ai Servizi pubblicato/i sul Sito Internet.

Fondi si intendono banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall'art. 1, comma 2, lett. h-ter, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Gestore indica il soggetto gestore della Carta a cui la Banca ha affidato lo svolgimento di alcune attività connesse all'operatività della stessa.

Giornata Operativa si intende il giorno in cui la Banca o altro Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nella esecuzione di un'Operazione di Pagamento sono operativi, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'Operazione

di Pagamento stessa; per la Banca si considerano giornate operative i giorni feriali ad esclusione del sabato.

IBAN (*International Bank Account Number*) e indica il numero internazionale di conto bancario composto da una serie di caratteri alfanumerici che identificano in modo univoco un conto aperto presso un qualsiasi Istituto di credito.

Identificativo Unico si intende la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Prestatore di Servizi di Pagamento indica all'Utilizzatore di Servizi di Pagamento e che l'Utilizzatore deve fornire al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento per identificare con chiarezza l'altro Utilizzatore e/o il suo Conto di Pagamento per l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento. Ove non vi sia un Conto di Pagamento, l'Identificativo unico identifica solo l'Utilizzatore del Servizio di Pagamento.

Indirizzo di corrispondenza indica l'indirizzo fisico, l'indirizzo di posta elettronica o l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale il Cliente chiede di ricevere le Comunicazioni specificato nella Proposta di Apertura o in successive richieste.

Micro Impresa, l'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE.

Normativa Antiriciclaggio indica le disposizioni normative e regolamentari in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario, a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (d.lgs. 231/2007, D.Lgs 231/2007 e s.m.i.).

Offerta fuori sede indica la promozione, il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della Banca.

Operazione di Pagamento si intende l'attività, posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare Fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Pagatore e Beneficiario.

Ordine di Pagamento si intende qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento.

Ordine permanente di bonifico si intende il trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla Banca secondo le istruzioni del Cliente.

Pagatore si intende il Cliente o altro soggetto terzo, titolare di un Conto di Pagamento che autorizza l'Ordine di Pagamento a valere su detto Conto di Pagamento ovvero, in mancanza di un Conto di Pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di Pagamento.

Parti si intendono il Cliente e la Banca congiuntamente.

Password si intende un elemento riservato in possesso esclusivo del Cliente per accedere alla propria area riservata sul Sito Internet tramite collegamento telematico. Tale codice è creato dal Cliente dopo la stipulazione del Contratto e dopo il primo accesso.

Prestatore di Servizi di Pagamento si intende la Banca e/o uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano Servizi di Pagamento, banche Poste Italiane S.p.A., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche.

Proposta d'Apertura indica ciascuna proposta di apertura compilata dal Cliente secondo il modello predisposto dalla Banca per richiedere l'instaurazione del rapporto regolato dal Contratto.

Sconfinamento indica le somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido (utilizzo extrafido); le somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di fido, in eccedenza rispetto al saldo del Cliente (sconfinamento in assenza di fido).

Servizi indica i Servizi descritti nelle Disposizioni Contrattuali e nel/i foglio/i informativo/i e disciplinati dal Contratto.

Servizi di Pagamento si intendono i Servizi di Pagamento disciplinati nella relativa sezione delle Disposizioni Contrattuali.

Servizio Clienti indica il servizio di assistenza telefonica messo a disposizione dalla Banca.

Servizio di Trasferimento si intende il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine.

Sito Internet indica il sito web www.bancasistema.it.

Strumento di Pagamento si intende qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca e di cui il Cliente si avvale per impartire un Ordine di Pagamento; la Carta di cui al presente Contratto, di cui il Cliente si avvale per impartire Ordini di Pagamento, rientra nella nozione di Strumento di Pagamento.

Supporto Durevole indica qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tasso di interesse di riferimento si intende il tasso di interesse che è utilizzato come base per calcolare l'interesse da applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le Parti.

TUB indica il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e sue successive modificazioni.

US Person indica la persona in possesso della cittadinanza statunitense, ovvero in possesso della "green card" statunitense, ovvero che ha soggiornato negli Stati Uniti d'America 183 giorni nell'anno di riferimento e nei due precedenti (calcolati computando i giorni di presenza nell'anno di riferimento, che devono essere almeno 31, un terzo dei giorni di presenza dell'anno precedente, un sesto dei giorni di presenza del secondo anno precedente) ovvero fiscalmente residente negli Stati Uniti d'America.

Utilizzatore di Servizi di Pagamento o **Utilizzatore** si intende il Cliente e/o il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di Pagatore o di Beneficiario o di entrambi.